

**REGOLAMENTO SUL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI
ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE A TRATTAMENTI SANITARI
("TESTAMENTO BIOLOGICO")**

ART. 1 ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE

1. Il Comune di Monchio delle Corti, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e in attesa di eventuali disposizioni di legge in materia, intende tutelare la piena dignità delle persone promuovendo il rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita. A tal fine istituisce il Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di volontà relative a trattamenti sanitari ("testamento biologico").

ART. 2 ISCRIZIONE

1. L'iscrizione nel Registro può essere richiesta da tutti i residenti nel Comune di Monchio delle Corti ed ha la finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, rendendo certa la data di presentazione e la fonte di provenienza.

2. Scopo del registro è quello di consentire, a livello ricognitorio, di risalire ai nominativi di coloro che abbiano redatto un testamento biologico e alle indicazioni relative al suo deposito.

3. L'iscrizione avviene sulla base di un'istanza con firma autenticata, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, da redigersi su modulo predisposto dal Comune, nella quale l'interessato dovrà dichiarare:

- di essere consapevole che se le volontà espresse nel testamento sono contrarie alla legge o all'etica potrebbero non essere accolte;

- di consentire il trattamento dei dati nel rispetto della normativa sulla privacy e di autorizzarne la trasmissione ai soggetti indicati nell'istanza;

- di essere a conoscenza che la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario in caso di trasferimento della residenza anagrafica s'intende automaticamente cancellata all'atto della cancellazione anagrafica;

- di essere a conoscenza delle disposizioni del Regolamento comunale; in particolare che, non essendo attualmente vigente alcuna normativa né nazionale né regionale in materia, il Regolamento potrebbe essere soggetto a modifiche nel caso fosse in contrasto con norme di legge successivamente approvate.

4. All'istanza può essere allegata una dichiarazione in busta chiusa e sigillata che raccoglie le dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti di natura medica, nella quale ogni cittadino esprime la propria volontà in ordine ai trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposto nel caso in cui, per il decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato e consapevole.

5. In alternativa, l'istanza potrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il cittadino attesta di aver redatto un testamento biologico e di averlo depositato presso un notaio, uno o più "fiduciari" o altro depositario, indicandone le generalità ed il luogo di conservazione.

6. L'istanza e, se presente, la busta vengono numerate e lo stesso numero viene annotato sul Registro sul quale vengono annotate le generalità del richiedente. Il funzionario accettante non conosce comunque il contenuto del testamento biologico, che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

7. Nella medesima istanza l'interessato nomina uno o più fiduciari, che la controfirmano per accettazione, con lo specifico compito di controllare, al verificarsi delle condizioni, il rispetto delle volontà espresse dal beneficiario, e può autorizzare l'ufficio a comunicare a chiunque ne faccia richiesta o a determinati soggetti, l'esistenza di dichiarazioni anticipate di volontà relative a trattamenti sanitari e il loro contenuto. Il fiduciario è persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.

8. L'Ufficio comunale competente, a richiesta degli interessati, attesta, se autorizzato, l'iscrizione nel Registro e rilascia copia della dichiarazione ricevuta dal cittadino. L'accesso alla banca dati è in ogni caso protetto e deve avvenire nel rispetto delle disposizioni per la protezione dei dati personali.
9. Il ricevimento delle dichiarazioni dovrà, preferibilmente, avvenire previo appuntamento anche al fine del rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente.

ART. 3 MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario producono effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del predisponente e perdono validità solo su richiesta del dichiarante o al momento del decesso di quest'ultimo; non necessitano di alcuna riconferma.
2. In caso di trasferimento della residenza anagrafica, la dichiarazione s'intende automaticamente cancellata all'atto della cancellazione anagrafica stessa; il dichiarante può depositare un'ulteriore dichiarazione al nuovo Comune, se previsto, mentre all'incaricato della tenuta del Registro non compete alcuna comunicazione in merito.
3. L'ufficio comunale preposto cura la tenuta del registro anche su supporto informatico.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere revocate o modificate dal dichiarante in qualunque momento. In tal caso verrà restituita, se presente, la busta.
5. L'ufficio preposto darà periodicamente comunicazione alla locale Azienda USL delle comunicazioni pervenute e di ogni variazione successivamente intervenuta.

ART. 4 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di inizio della sua pubblicazione, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
2. Il presente regolamento sarà soggetto a modifiche nel caso le disposizioni in esso contenute fossero in contrasto con una normativa nazionale e/o regionale in materia, approvata successivamente alla sua entrata in vigore.